

## SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE: IL SOSTEGNO DEGLI ALLIEVI CON GRAVE DISABILITÀ DELLA SCUOLA MATERNA NON PUÒ ESSERE RIDOTTO PER LA SCARSITÀ DELLE RISORSE DISPONIBILI

Estremamente importante è la sentenza n. 25011/2014 delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, decisa il 18 novembre 2014 e depositata in Cancelleria il successivo giorno 25 dello stesso mese, che ha condannato il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al rimborso delle spese processuali sostenute dai genitori della minore A.B. colpita da grave disabilità «*che liquida in euro 2.700, di cui 2.500 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge*».

La vicenda riguarda l'omessa assegnazione alla minore A.B. di tutte le 25 ore di sostegno settimanale previste dal Piano educativo individualizzato, per cui la bambina aveva frequentato la scuola materna solamente fino alle ore 13 anziché a tempo pieno a differenza degli altri compagni.

Per questo motivo i genitori di A.B. avevano presentato istanza al Tribunale di Udine in base alla legge 1° marzo 2006, n. 67 concernente le "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni".

In primo luogo la Corte di Cassazione ha rilevato che la legge n. 67/2006 «*nel promuovere la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali, traccia una rilevante distinzione tra le due possibili forme di violazione di tali parità (la discriminazione diretta, che ricorre "quando per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe stata una persona non disabile in situazione analoga"; e la discriminazione indiretta, che si ha "quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un fatto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone")*», precisando che in questi casi l'articolo 3 della succitata legge «*affida al giudice ordinario la competenza giurisdizionale ovvero gli atti ed i comportamenti discriminatori*».

Ha inoltre premesso che «*il diritto all'istruzione è parte integrante del riconoscimento e delle garanzie dei diritti dei disabili per il conseguimento di quella pari dignità sociale che consente il pieno sviluppo e l'inclusione della persona umana con disabilità*».

Al riguardo la Corte di Cassazione ha ricordato le norme della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, resa esecutiva nel nostro Paese con la legge di autorizzazione alla ratifica del 3 marzo 2009, n. 18 ed ha fatto riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che prevede che «*ogni persona ha diritto all'istruzione*» (articolo 14), che «*tutte le persone sono uguali davanti alla legge*» (articolo 20), che «*è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata in particolare (...) sulla disabilità*» (articolo 21) e che «*l'Unione europea riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità*» (articolo 26).

Ha altresì evidenziato che «*il disegno personalista presente nella nostra Costituzione, nel guardare all'individuo nella specificità delle sue condizioni umane e non secondo il paradigma astratto della soggettività, promuove in favore dei soggetti deboli, tra cui le persone con disabilità, un processo di riduzione delle disuguaglianze e dell'integrazione sociale per garantire loro l'effettivo godimento dei diritti fondamentali*» e che la Corte costituzionale nella sentenza n. 215 del 1987 aveva precisato che la frequenza scolastica è «*insieme alle pratiche di cura e riabilitazione ed al proficuo inserimento nella famiglia (...) un essenziale fattore di recupero del portatore di handicap e di superamento della sua emarginazione in un complesso intreccio in cui ciascuno di tali elementi interagisce sull'altro e, se ha evoluzione positiva, può operare in funzione sinergica ai fini del complessivo sviluppo della personalità*».

In merito al Piano educativo individualizzato, dopo aver rilevato che in base all'articolo 12

della legge 104 del 1992, alla sua definizione «*provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle Unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione*» ha puntualizzato che i soggetti chiamati a formulare il Piano educativo individualizzato provvedono anche alla «*indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal Piano educativo individualizzato*».

Questa precisazione riguarda in particolare il tentativo operato dall'istituto scolastico e dal Ministro dell'istruzione di giustificare l'omessa assegnazione delle 25 ore di sostegno scolastico con la messa a disposizione di «*12,5 ore di sostegno e di 9 ore di educatore socio-educativo*».

Per quanto concerne l'affermazione dei ricorrenti volta a circoscrivere alla scuola dell'obbligo il diritto dell'istruzione dell'alunno disabile, la Corte di Cassazione, mentre ha preso atto che «*l'iscrizione alla scuola dell'infanzia è facoltativa*», ha chiarito che «*ciò non toglie che, per espressa previsione legislativa (articolo 12 della legge 104 del 1992), il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata è garantito anche nella scuola dell'infanzia*», aggiungendo che «*detta scuola infatti – proprio in quanto luogo chiamato a “concorrere all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini, promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento e ad assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative” (articolo 1 del decreto legislativo n. 59 del 2004) ha tra i propri valori fondativi l'accoglienza, l'integrazione e l'inclusione scolastica delle bambine e dei bambini disabili*».

In merito al «*limite delle risorse disponibili*» la Corte di Cassazione, con riferimento alla sentenza n. 80 del 2010 della Corte costituzionale, evidenzia «*la necessità per l'amministrazione*

*scolastica di erogare il servizio didattico predisponendo le misure di sostegno necessarie per evitare che il bambino disabile altrimenti fruisca solo nominalmente del percorso di educazione e di istruzione, essendo impossibilitato di accedere ai contenuti dello stesso in assenza di adeguate misure compensative volte a rimuovere le conseguenze negative della situazione di svantaggio in cui si trova*».

Osserva inoltre che «*in presenza di un handicap grave, l'amministrazione ha gli strumenti per dare piena attuazione alle misure corrispondenti alle esigenze del bambino, per come prefigurate in concreto e, nello specifico, a seguito della redazione conclusiva del Piano educativo individualizzato, il quale, accertando la misura in cui il servizio di sostegno è necessario per quel disabile, **individua un nucleo indefettibile insuscettibile di riduzione o compressione di determinazioni esecutive***».

In conclusione la Corte di Cassazione precisa che «***dal quadro legislativo di riferimento si evince che una volta che il piano educativo individualizzato, elaborato con il concorso determinante di insegnanti della scuola di accoglienza e di operatori della sanità pubblica, abbia prospettato il numero di ore necessarie per il sostegno scolastico dell'alunno che versa in situazione di handicap particolarmente grave, l'amministrazione scolastica è priva di un potere discrezionale, espressione di autonomia organizzativa e didattica, capace di rimodulare o di sacrificare in via autoritativa in ragione della scarsità delle risorse disponibili per il servizio la misura di quel supporto integrativo così come individuato dal Piano, ma ha il dovere di assicurare l'assegnazione in favore dell'alunno, del personale docente specializzato, anche ricorrendo – se del caso ove la specifica situazione di disabilità del bambino richieda interventi di sostegno continuativi e più intensi – all'attivazione di un posto di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, per rendere possibile la fruizione effettiva del diritto, costituzionalmente protetto, dell'alunno disabile all'istruzione, all'integrazione sociale e alla crescita in un ambiente favorevole allo sviluppo della sua personalità e delle sue attitudini***».